



Regione Molise

DIREZIONE GENERALE II

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO, ACQUE MINERALI E TERMALI

UFFICIO Verifica e controllo Piano degli arenili - Piani spiaggia comunali – Piano sicurezza spiagge

IL PIANO DI SICUREZZA DELLE SPIAGGE 2011

Con il presente Piano di Sicurezza delle Spiagge 2011 (di seguito denominato PSS) si individuano una serie di misure volte a consentire un uso sicuro delle spiagge molisane da parte dei fruitori delle stesse durante la stagione balneare, così come individuata nell'Ordinanza balneare regionale.

Le disposizioni contenute nel Piano integrano e, in parte, recepiscono quelle contenute nell'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli e nell'Ordinanza balneare regionale che contengono norme sull'uso delle spiagge e sullo svolgimento delle attività balneari e della navigazione.

L'ambito di applicazione del PSS è il litorale molisano che, percorrendo la costa da nord a sud, ricomprende le aree demaniali marittime dei comuni costieri di: Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli, Campomarino.

In relazione alla conformazione orografica del territorio la fascia costiera si può suddividere nelle seguenti aree:

1) Comune di Montenero di Bisaccia

1.1 Zona Hotel Strand – Costa Verde – Campeggi;

1.2 Zona Mergolo – Idrovora - Fiume Trigno.

2) Comune di Petacciato

2.1 Zona nord Torrente Tecchio – Mergolo;

2.2 Zona centro Colonia Marina;

2.3 Zona sud Fucilieri - Le Marinelle.

3) Comune di Termoli

3.1 Zona nord Villaggi Airone - Grattacielo – Martur;

3.2 Zona nord Alcione - Torretta Sinarca;

3.3 Zona nord Centro S. Antonio;

3.4 Zona sud Rio Vivo - Vela Club;

3.5 Zona sud Rio Vivo - Ponte Sei Voci;

3.6 Zona sud Fiume Biferno Marinelle.

4) Comune di Campomarino

4.1 Zona nord Oasi – Mambo - Fiume Biferno;

4.2 Zona centrale Conchiglia Azzurra;

4.3 Zona sud Hotel Ritz - Torrente Saccione.

Le norme del presente PSS si estendono anche alle aree demaniali marittime identificate dal D.P.C.M. del 21/12/1995, benché non sia ancora intervenuta formale revisione dello stesso, alla luce dei recenti indirizzi ministeriali.

Di sicurezza può parlarsi prevalentemente sotto due profili: quello della pulizia della spiaggia e quello della sicurezza della balneazione.

Inoltre, occorre distinguere tra spiagge non assentite e spiagge assentite in concessione, al fine di individuare il soggetto tenuto a provvedere alla sicurezza.

LA SICUREZZA NELLE AREE IN CONCESSIONE

DEFINIZIONE AREE IN CONCESSIONE

Si considerano aree in concessione quelle oggetto di licenza di concessione, di atto formale, di provvedimento di occupazione temporanea e, in generale, tutte quelle aree affidate, per espresso e regolare provvedimento amministrativo, alla gestione di un determinato soggetto, sia esso privato che pubblico, che assume la veste di concessionario.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sul concessionario gravano fondamentalmente quattro obblighi principali:

1) obbligo di provvedere alla pulizia della spiaggia:

tale obbligo consiste, secondo quanto previsto dall'Ordinanza balneare regionale vigente, nel curare il decoro, l'estetica, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. Le operazioni di pulizia possono essere effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici. Queste operazioni devono svolgersi nel rispetto degli orari previsti dall'Ordinanza balneare regionale vigente per la stagione 2011 al fine di evitare che tali mezzi costituiscano pericolo per la pubblica incolumità.

2) obbligo generale di vigilanza e sorveglianza:

tale obbligo consiste nell'esercitare un'efficace e continua sorveglianza nell'area in concessione nonché negli specchi acqueei antistanti.

Lo stabilimento dovrà essere dotato di megafono manuale o fisso, allo scopo di consentire la divulgazione di notizie di pubblico interesse a tutta l'utenza balneare presente nell'ambito dello stabilimento.

Il concessionario deve tenere un comportamento corretto, rispettoso della legge, inteso ad evitare l'insorgere di ogni turbativa che possa alterare la quiete pubblica e vigilare per il rispetto di quanto stabilito dalla legge. Fermo restando quanto disposto dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Termoli, il concessionario deve vigilare affinché l'attività di transito a remi o delle unità navali si svolga avendo cura di non arrecare disturbo o danno ai bagnanti.

Ogni stabilimento balneare deve essere dotato, inoltre, di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

3) obbligo di assicurare un idoneo sistema di soccorso e salvataggio:

tale obbligo, sancito nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Termoli, consiste nel dotare il proprio stabilimento di un efficiente servizio di soccorso e salvataggio, nonché nel tenere presso il proprio stabilimento un locale idoneo, adibito esclusivamente a locale di Pronto Soccorso e fornito delle attrezzature indicate nella suddetta Ordinanza.

Il servizio di soccorso e salvataggio va garantito secondo le modalità di cui alla vigente Ordinanza di sicurezza balneare dalla Capitaneria di Porto di Termoli.

4) obbligo di segnaletica per la sicurezza della balneazione:

tale obbligo consiste nel provvedere ad apporre, perlopiù in mare, cartelli o altra forma di segnali (gavitelli) secondo quanto prescritto nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Termoli.

La segnalazione è richiesta per:

- l'individuazione della zona di mare riservata alla balneazione;
- l'individuazione del limite delle acque sicure ove possono fare il bagno i non esperti del nuoto e corrispondente ad un metro di profondità;
- la presenza di eventuali pericoli (buche, massi, mulinelli ecc.).

E' obbligo per i concessionari procedere a verificare la peculiare situazione dei fondali antistanti le proprie concessioni, valutando se la regolarità degli stessi consenta il segnalamento del limite acque sicure unicamente tramite il posizionamento di uno o più cartelli monitori ovvero se, in considerazione della presenza di irregolari avvallamenti del fondale e comunque di un andamento non rettilineo del limite acque sicure, risulti necessario, ai fini della sicurezza della balneazione, segnalare tale limite anche con l'apposizione di uno o più gavitelli di colore bianco, ad una distanza non superiore a metri 5 (cinque) l'uno dall'altro. In tal caso gli stessi devono essere realizzati o posizionati in maniera tale da non costituire pericolo per la balneazione o, in genere, per la pubblica incolumità e devono essere prontamente riposizionati qualora, a seguito di mareggiate o altri eventi, dovesse verificarsi il loro scarroccio.

Un'ulteriore fonte di pericolo è rappresentata dalla presenza delle scogliere frangiflutti presenti su estesi tratti di mare per contrastare il fenomeno dell'erosione. Nei pressi delle stesse è vietata la balneazione. E' vietato, inoltre, prendere il sole, stazionare e tuffarsi da dette scogliere. Sul rispetto di tali divieti devono vigilare il concessionario e il bagnino. Lo stesso dicasi per il rispetto del divieto di balneazione all'interno dei corridoi di lancio.

LA SICUREZZA NELLE AREE LIBERE

DEFINIZIONE DI SPIAGGE LIBERE

Per spiagge libere, ai fini del presente PSS, si intendono tutti quei tratti di spiaggia non assentiti in concessione.

Rientrano nel novero delle spiagge libere così intese le aree A1 (aree libere), le aree A2 (spiagge libere attrezzate) gestite direttamente dai Comuni o per conto degli stessi e le aree non ancora assentite con nuove concessioni. Nel momento in cui un'area dovesse essere assentita con concessione stagionale, per la stessa vale quanto detto a proposito della sicurezza sulle aree in concessione.

Alcuni tratti di spiaggia sono interessati da divieti di balneazione o di interdizione emanati dagli Enti cui la legge ne demanda il potere. In tali casi i Comuni hanno l'obbligo di provvedere a segnalare il divieto o l'interdizione con apposito cartello monitore posizionato sul tratto interessato e riportante gli estremi del provvedimento giustificativo del divieto. I cartelli devono essere posizionati ogni 100 mt.

RICOGNIZIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA

Così considerata la spiaggia libera si estende per circa 27,761 km. su un totale di circa 33,840 km. di litorale, come riportato nella tabella "Ricognizione spiaggia libera", allegata al presente Piano.

In particolare:

nel Comune di Montenero di Bisaccia la spiaggia libera si estende per circa 4,620 km.;

nel Comune di Petacciato la spiaggia libera ammonta a circa 6,225 km.;

nel Comune di Termoli la spiaggia libera ammonta a circa 8,558 km.;

nel Comune di Campomarino la spiaggia libera è di circa 8,358 km.

PULIZIA ARENILE

I Comuni provvedono, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) della L.R. n. 5/2006, ad assicurare la pulizia dell'arenile nelle spiagge libere di loro competenza e degli antistanti specchi acquei, comunicando alla Regione Molise ed alla Capitaneria di Porto di Termoli le modalità ed i tempi con cui avranno luogo le operazioni di pulizia delle stesse. I Comuni sono tenuti, altresì, a monitorare lo stato dei luoghi e a vigilare al fine di verificarne la pulizia.

Nelle spiagge libere le prime operazioni di bonifica, pulizia e rastrellatura devono essere effettuate entro il 1° maggio, data di inizio della stagione balneare, per consentire ai fruitori un uso sicuro delle stesse senza rischi per la salute e l'incolumità, considerato anche il ripetersi dello spiacevole fenomeno delle siringhe abbandonate.

Tali operazioni devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza balneare regionale (durante la stagione è vietato l'utilizzo di mezzi meccanici dalle ore 8:30 alle ore 19:30) e vanno ripetute durante la stagione estiva in maniera tale da garantire il mantenimento di una spiaggia pulita e decorosa. Qualora si verificano temporali e/o mareggiate con accumulo sulla battigia di ceppi, tronchi

ed altro materiale portato dalle stesse, i Comuni devono prontamente provvedere a ripulire le spiagge libere, comunicandolo alla Regione e alla Capitaneria di Porto di Termoli.

Per assicurare la pulizia sulle spiagge libere i Comuni devono provvedere al posizionamento di appositi raccoglitori per i rifiuti.

La spesa massima (debitamente documentata) per la pulizia delle spiagge libere ammessa a contributo è di € 50.000,00 per ciascun Comune.

Il Servizio Demanio marittimo della Regione Molise e la Capitaneria di Porto di Termoli effettueranno sopralluoghi, eventualmente congiunti, per verificare il rispetto delle presenti disposizioni, la cui inosservanza potrà comportare la riduzione del contributo regionale e, nei casi di reiterata o grave violazione, la perdita dello stesso.

AREE NON IDONEE ALLA BALNEAZIONE

1) AREE ESCLUSE SULLA BASE DELLE ISPEZIONI A.R.P.A.

Sulla base dei risultati delle analisi e delle ispezioni effettuate dall'ARPA durante il periodo di campionamento e tenuto conto di quanto riportato nella relazione del 18/2/2011, prot. n. 707, sono non balneabili le seguenti zone:

Comune di Montenero di Bisaccia: il litorale è idoneo alla balneazione.

Comune di Petacciato: zona di 1.500 mt. per 10 mt. di profondità dalla linea di battigia di cui alla particella n. 1p del foglio di mappa n. 8 a causa di fondale interessato dalla presenza di sedimenti argillosi.

Comune di Termoli: zona del litorale compresa nei 400 mt. a nord della foce del fiume Biferno, nonché tutta la zona del Porto, ove per legge non sono consentite le attività balneari.

Comune di Campomarino: tratto di litorale compreso nei 250 mt. a sud della foce del fiume Biferno e la foce dello stesso.

I divieti di balneazione devono essere indicati in loco con appositi cartelli posizionati dai Comuni. Per garantire la permanenza di detti cartelli, i Comuni sono tenuti ad effettuare periodiche ricognizioni dei tratti di arenile in cui gli stessi risultano ubicati. Nel caso in cui i cartelli risultassero divelti o danneggiati, i Comuni sono tenuti a ripristinarli.

2) AREE CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI SCOGLIERE FRANGIFLUTTI

Una fonte di pericolo è rappresentata dalla presenza delle scogliere frangiflutti presenti su estesi tratti di mare per contrastare il fenomeno dell'erosione. Nei pressi delle stesse è vietata la balneazione. E' vietato, inoltre, stazionare, prendere il sole e tuffarsi da dette scogliere.

Qualora i Comuni istituissero il servizio di salvataggio, sul bagnino graverà l'onere di vigilare sul rispetto di tale divieto.

3) AREE INDIVIDUATE NELL'ORDINANZA DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI
Sono, altresì, interdette alla balneazione le zone di mare individuate nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli.

SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE

Per quel che concerne la sicurezza della balneazione sulle aree libere si farà ricorso a due distinte modalità:

- 1) servizio di soccorso e salvataggio;
- 2) cartellonistica monitoria.

1) SERVIZIO DI SOCCORSO E SALVATAGGIO

Con il presente Piano si intende promuovere la presenza del bagnino nelle spiagge libere incentivando i Comuni ad attivare postazioni di salvataggio sulle stesse.

Ciascun Comune individua i tratti di spiaggia libera del territorio di competenza in cui attivare ed assicurare per la stagione balneare 2011 il servizio di salvataggio dando la preferenza a quelle zone nelle quali, durante la stagione balneare, è maggiore l'afflusso turistico e/o dove si è a conoscenza dell'esistenza di condizioni di pericolo dovute alla presenza di buche, correnti, mulinelli ecc...

I Comuni devono comunicare, entro il 15 giugno, al Servizio Demanio marittimo della Regione Molise l'ubicazione ed il numero delle postazioni attivate.

Nelle aree dove vengono attivate dette postazioni, la presenza del bagnino di salvataggio deve essere segnalata con apposito cartello posizionato, in modo visibile, nei pressi delle vie di accesso alle stesse.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio deve essere attivato entro il 1° luglio e terminare non prima del 31 agosto. Durante il restante periodo della stagione balneare deve farsi ricorso alla cartellonistica qualora non sia stato attivato detto servizio;
- 2) ad ogni postazione di salvataggio deve essere assegnato un bagnino, in possesso di brevetto in corso di validità rilasciato dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.) e riconoscibile dalla maglietta con la scritta "SALVATAGGIO";
- 3) per l'individuazione del tratto di arenile e di specchio acqueo, soggetti alla vigilanza del bagnino, si rimanda a quanto disposto con la vigente Ordinanza di Sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli;
- 4) il servizio deve essere assicurato continuativamente tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:30;
- 5) al Servizio Demanio della Regione Molise ed alla Capitaneria di Porto di Termoli le Amministrazioni comunali dovranno indicare il nominativo di un proprio dipendente quale referente del coordinamento di dette attività di salvataggio;
- 6) i Comuni dovranno tenere un registro giornaliero, vistato da detto referente, riportante il nominativo del personale di servizio in postazione, l'ora di inizio dell'attività, le condizioni meteorologiche marine in zona. Il registro, a richiesta, deve essere esibito alla Regione Molise e/o alla Capitaneria di Porto di Termoli;

7) la postazione di salvataggio deve essere così equipaggiata:

- n. 1 natante a remi per il pronto intervento recante la scritta "SALVATAGGIO", dotato di cavetto a festoni, 2 salvagenti anulari con sagole galleggianti di almeno 25 mt., mezzo marinaio o gaffa, una coppia di pinne, una maschera ed un ancorotto. Tale mezzo non deve essere destinato, in alcun caso, ad altri usi;
- n. 1 piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno 2 mt.;
- n. 1 bandiera rossa indicante il divieto di balneazione, di dimensioni adeguate da essere ben visibile da qualsiasi parte dell'arenile;
- n. 1 binocolo (con ingrandimento ed obiettivo minimi 7 x 50);
- n. 1 coppia di pinne;
- n. 1 fischiello;
- n. 1 megafono;
- n. 1 salvagente in plastica rigida (rescue can);
- 300 mt. di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle su rullo fissato saldamente all'arenile.

Per il salvataggio possono essere utilizzati ulteriori idonei mezzi, nel rispetto delle normative di settore.

E' auspicabile inoltre la dotazione di n. 1 apparato V1-W marino o di potenza tale da garantire i collegamenti con la sala operativa della Capitaneria di Porto di Termoli.

Al Servizio Demanio della Regione Molise ed alla Capitaneria di Porto di Termoli i Comuni relazioneranno a richiesta sulla regolarità dello svolgimento del servizio. Per verificarne la regolarità, il Servizio Demanio marittimo della Regione Molise e Capitaneria di Porto di Termoli effettueranno controlli eventualmente congiunti. L'accertamento di irregolarità potrà comportare una riduzione del contributo regionale.

I Comuni devono, inoltre, adoperarsi affinché vengano garantiti presidi sanitari, con ambulanza e personale medico e paramedico, per assicurare i servizi di pronto soccorso.

2) CARTELLONISTICA MONITORIA

E' previsto il ricorso a tale sistema nei tratti di spiaggia libera dove i Comuni non hanno attivato postazioni di soccorso e salvataggio.

Spetta ai Comuni provvedere all'apposizione di detti cartelli nonchè a tutte le operazioni connesse.

Tra i vari tipi di cartelli si distinguono quelli che avvertono dell'assenza del servizio di salvataggio e quelli che avvertono i bagnanti della delimitazione delle zone di mare (zona riservata alla balneazione, zona riservata ai non esperti del nuoto, segnalazione di pericoli).

Per garantire la permanenza di detti cartelli, i Comuni sono tenuti ad effettuare periodiche ricognizioni dei tratti di arenile in cui risultano ubicati. Nel caso in cui i cartelli vengano divelti o danneggiati, i Comuni sono tenuti a ripristinarli.

Laddove non sia attivo il servizio di soccorso e salvataggio occorre posizionare un cartello riportante la dicitura “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. Tale cartello deve essere posizionato ogni 50 ml di spiaggia.

Con riferimento alle segnalazioni che avvertono sulla delimitazione delle zone di mare, i Comuni hanno l’obbligo di provvedere ad indicare la zona riservata alla balneazione (300 mt. dalla linea di costa), nonché quella fin dove possono spingersi i non esperti del nuoto (il cosiddetto LIMITE).

La prima zona deve essere segnalata, così come previsto nell’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Termoli, con gavitelli di colore arancione o rosso posti parallelamente alla linea di costa ogni 50 mt. In mancanza si deve provvedere ad apporre sulla spiaggia, ogni 50 ml, apposito cartello riportante la dicitura “ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO”, specificando il limite di interdizione.

La seconda zona comprendente quella delle acque sicure (fino a 1 mt. di profondità) deve essere segnalata mediante cartelli recanti la dicitura “ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE UN METRO DI PROFONDITÀ”.

Tali cartelli devono essere posizionati ad una distanza di 50 ml l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa e, comunque, al centro dello specchio acqueo.

E’ obbligo per i Comuni procedere a verificare la peculiare situazione dei fondali antistanti le proprie concessioni, valutando se la regolarità degli stessi consenta il segnalamento del limite acque sicure unicamente tramite il posizionamento di uno o più cartelli monitori ovvero se, in considerazione della presenza di irregolari avvallamenti del fondale e comunque di un andamento non rettilineo del limite acque sicure, risulti necessario, ai fini della sicurezza della balneazione, segnalare tale limite anche con l’apposizione di uno o più gavitelli di colore bianco, ad una distanza non superiore a metri 5 (cinque) l’uno dall’altro. In tal caso gli stessi devono essere realizzati o posizionati in maniera tale da non costituire pericolo per la balneazione o, in genere, per la pubblica incolumità e devono essere prontamente riposizionati qualora, a seguito di mareggiate o altri eventi, dovesse verificarsi il loro scarroccio.

Se non si provvede a tale sistema di segnalazione i Comuni dovranno curare l’apposizione di cartelli monitori contenenti la dicitura “ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE UN METRO DI PROFONDITÀ NON SEGNALATO”, posti sull’arenile a distanza di 50 ml l’uno dall’altro.

Parimenti, con cartelli indicatori da posizionarsi in mare, devono essere segnalate eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti. Tuttavia, allorquando ne sia difficoltoso l’ancoraggio sul fondo marino, possono essere posizionati sulla battigia, perpendicolarmente al pericolo da segnalare, con l’indicazione della distanza del medesimo dalla riva.

I cartelli summenzionati devono avere le seguenti caratteristiche: essere ben visibili anche ad una certa distanza, con lettere di colore a forte contrasto rispetto al colore di fondo del cartello.